

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 77834 del 29/09/2014

VISTO l'art. 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici concernente i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b);

VISTO il D.D. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011 con il quale è stato fissato alla data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza, sottoscrivono l'atto di integrazione della Convenzione accessiva alla concessione;

VISTO l'atto integrativo n. 15148 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici stipulato dalla società Gaming V.C. Corporation S.p.a.;

VISTA la nota prot. n. R.U. 2014/29375 del 4 aprile 2014 con la quale è stato comunicato al predetto concessionario l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la sospensione cautelare per una serie di gravi inadempienze, specificamente:

- Violazione dell'articolo 5, comma 3 dello schema di atto integrativo della convenzione che prevede che: *“il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell'organo di amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956”*.
- violazione dell'articolo 6, comma 2 dello schema di atto integrativo, che stabilisce che *“il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS (ora ADM) ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria ...”*. Ebbene, il concessionario ha omesso di informare quest'Agenzia della variazione della ragione sociale (da S.p.a. in S.r.l), della composizione societaria, del rappresentante legale e della sede rendendo, quindi, impossibile la verifica dei requisiti di quest'ultimo.
- violazione dell'art. 11, comma 2 dello schema di atto integrativo: *“il concessionario... è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei versamenti a favore di AAMS e dello Stato, definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione nonché dagli altri provvedimenti adottati da AAMS...”*. Ebbene il concessionario presenta un ingente debito d'imposta per il quale è stato altresì disposto, da parte della Direzione Territoriale del Lazio, l'incameramento parziale della polizza n. 1163967 del 24.03.11.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

- violazione dell'articolo 11, comma 3 il quale recita che: *“Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”*

Orbene sono pervenuti a questa Agenzia numerosi reclami di giocatori in merito ai quali questo Ufficio ha chiesto deduzioni al concessionario con lettere raccomandate inviate presso la sede legale le quali sono state restituite al mittente con la dicitura “trasferito”.

Al riguardo, l'articolo 14, comma 1, lettera m) prevede che il concessionario si impegni espressamente *“a mettere a disposizione di AAMS, nei tempi e con le modalità indicate da AAMS stessa all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di AAMS o dei soggetti da essa incaricati”*; il concessionario ha omesso di comunicare la variazione di sede legale, rendendosi, di fatto, irreperibile per quest'Agenzia, che ha inoltrato comunicazioni alle quali non è stato dato seguito a causa di indirizzi errati.

VISTA la nota prot. n. R.U. 0050662 del 13 giugno 2014 con la quale è stato fornito riscontro alle controdeduzioni presentate dal concessionario ed è stato concesso un ulteriore termine al fine di regolarizzare la situazione amministrativa prevedendo che in caso contrario e senza ulteriore avviso si sarebbe assunta la determinazione conclusiva in ordine al procedimento di decadenza.

VISTO che a quest'ultima nota non è stato fornito alcun riscontro, e in particolare il concessionario non ha provveduto a:

- adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni Antimafia;
- a produrre una copia del verbale del consiglio d'amministrazione ovvero atto notorio dal quale risulti la delibera concernente lo spostamento di sede legale nonché la variazione della ragione sociale da s.p.a. in s.r.l.;
- a sanare i debiti di imposta e canone né a fornire prova di un accordo con la Direzione Territoriale concernente un piano di rientro;
- a fornire alcun riscontro in ordine alla contestazione relativa alla omessa comunicazione delle coordinate nonché del saldo del conto dedicato, obbligo sancito dall'articolo 14, comma 1, lett. o) dello schema di atto integrativo, che recita *“(il concessionario si impegna) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul conto di gioco di titolarità del giocatore, a comunicare ad AAMS [ora ADM] le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del conto di gioco disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all'erario le somme*



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

giacenti sui conti di gioco non movimentate per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di AAMS, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da AAMS stessa". Per queste violazioni, l'art. 21, comma 2 lett. d) prevede la sospensione e la decadenza, in caso di perduranza dell'inadempimento oltre il trentesimo giorno.

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale:

- la decadenza dall'atto integrativo n. 15148 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con società Gaming V.C. Corporation S.p.a. (ora S.r.l), con sede in via G. Antonelli, 35 – 00196 Roma.
- il contestuale incameramento della Garanzia di cui all'art. 15 dello Schema di atto integrativo, ai sensi dell'art. 21, comma 7 dello stesso atto.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì [data della segnatura di protocollo]

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
F.to Roberto FANELLI